



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale “Don Michele Arena”

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.gov.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

Sciacca, 25/09/2018

Al personale della scuola
Albo online

Oggetto: Atto di indirizzo per il potenziamento dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità in attuazione del D.Lgs n. 66 del 13/04/2017 – Allegato al verbale del Collegio dei docenti n 107 del 25/09/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista La Legge Quadro n.104/92 e smi;
Visto il Decreto Legislativo 297/94;
Vista la Legge 8 novembre 2000 n 328;
Vista la nota del MIUR Prot. n. 339 del 30 novembre 2001;
Vista la Legge di riforma n. 53/2003;
Viste le linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009;
Vista la legge 170/10;
Vista la direttiva del 27/12/2012 strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali;
Vista la legge 107/2015;
Visto il D.Lgs 66/2017;
Visto il PTOF 2016/19;

EMANA

il seguente atto di indirizzo per il potenziamento dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità in attuazione del D.Lgs n. 66 del 13/04/2017.

Sommario

PREMESSA: I NUOVI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	3
INDICAZIONI GENERALI PER L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO	3
LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	5
IL PROGETTO DI VITA	6
LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI	6
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI	7
Documentazione delle attività didattiche	7
Prove Invalsi	7
Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento	8
STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE	9
LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA	11
PERSONALE ATA E ASSISTENZA DI BASE	12
RUOLO DELL'ASSISTENTE EDUCATORE	12
INDICAZIONI PER GLI INCONTRI CON L'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE (LQ 104/92)	12
LA COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE	13
LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS 66/2017	13
Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica	14
Profilo di funzionamento	14
Richiesta ore di sostegno	15
Gruppi per l'inclusione scolastica	16
<i>Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)</i>	16
<i>Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)</i>	16
<i>Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)</i>	17
Progetto Individuale, Piano Educativo Individualizzato e Piano per l'Inclusione	17
Progetto Individuale	18
Piano Educativo Individualizzato	18
Piano per l'inclusione	19
Formazione docenti e ATA	19
Continuità didattica	20
Scuole Polo per l'Inclusione	21
Decorrenze	22
ASPETTI ORGANIZZATIVI	22
NORME COMPORTAMENTALI IN CASI PARTICOLARI	23

PREMESSA: I NUOVI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il MIUR ha pubblicato nel gennaio 2013 la Direttiva del 27/12/2012 concernente gli strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES) e l'organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

Trattasi di un documento di notevole importanza perché accoglie degli orientamenti da tempo presenti nei paesi dell'Unione Europea e che completano il quadro italiano dell'inclusione scolastica. Infatti il nostro sistema è stato il primo in Europa ad introdurre l'inclusione scolastica generalizzata degli alunni con disabilità e ha di recente riordinato i principi della stessa con le linee guida emanate il 04/08/2009.

A seguito poi della L. n° 170/10 sono state emanate le linee guida dell'12/07/2011 relative all'inclusione scolastica degli alunni con DSA (Disturbi Specifici d'Apprendimento: dislessia, disgrafia, dicalculia e disortografia).

Con quest'ultima Direttiva il Ministero fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni che non siano certificabili nè con disabilità, nè con DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale. Con il termine BES si intendono pertanto:

- alunni con disabilità
- alunni con DSA
- alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Ai quali la Direttiva estende i benefici della L. n° 170/10.

All'interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono infatti una situazione particolare che li ostacola nell'apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene "speciale".

La scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l'obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di un Piano Educativo Personalizzato (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

In questo documento tratteremo dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs n. 66 del 13/04/2017.

INDICAZIONI GENERALI PER L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

E' utile in questa sede richiamare brevemente i riferimenti normativi che caratterizzano la figura professionale dell'insegnante di sostegno. L'art. 13, comma 6, della Legge Quadro 104/92, l'art.

315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 e gli artt. 2/5 e 4/1 del D.P.R. 122/2009, precisano che l'insegnante di sostegno è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell'allievo diversamente abile a lui affidato. Ne consegue che la sua particolare funzione di supporto alla classe dell'alunno certificato di riferimento non viene meno anche quando è assente l'alunno stesso. Perciò egli è tenuto a rimanere in classe con l'insegnante curricolare e collaborare affiancando quei casi di disagio che rendono difficile lo svolgimento della lezione.

Allo stesso modo "la responsabilità dell'integrazione è assunta non dalla singola classe, ma da tutta la comunità scolastica, che costituisce di per sé uno dei sostegni più validi" (C.M. 199/1979)". Ciò significa che tutti i docenti, di sostegno e curricolari, devono essere capaci di rispondere ai bisogni educativi degli alunni, con interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno. Ne consegue che atteggiamenti di delega dell'alunno certificato al solo insegnante di sostegno (per esempio nei rapporti con la famiglia dell'alunno, nella stesura della documentazione, nella progettazione di percorsi d'integrazione) non favoriscono l'inclusione scolastica e rappresentano pratiche negative all'interno della comunità scolastica.

L'insegnante di sostegno, così come citato nella C.M. 199/79, opera:

- nelle classi comuni in cui sono inseriti soggetti in situazione di handicap;
- in modo collegiale con tutti gli altri docenti della classe in ogni momento della vita della classe;
- con interventi individualizzati in classe;
- con interventi individuali, anche fuori della classe, per lo sviluppo dell'autonomia e in momenti che richiedano attenzione e concentrazione difficili da ottenere in una situazione con numerose presenze;
- in funzione di coordinamento degli interventi messi in atto da tutti gli insegnanti della classe, salvaguardando le competenze del capo di istituto, dei coordinatori di classe, del coordinatore del settore.

Compiti del docente di sostegno:

- collabora con i docenti della classe alla definizione degli obiettivi disciplinari da far conseguire all'alunno;
- predispone, in collaborazione con i docenti delle varie discipline, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) entro le scadenze previste, puntualizzando le modalità di elaborazione, somministrazione e valutazione delle verifiche;
- consegna una copia del PEI al docente coordinatore di area;
- In caso di progetto individualizzato, compila la scheda di valutazione dell'attività di laboratorio- stage svolto all'interno dell'istituto;
- alla fine del 1° e del 2° quadrimestre compila la scheda di valutazione che accompagna la pagella in caso di progetto individualizzato;
- al termine dell'anno scolastico stende una relazione finale esplicitando l'intervento attuato, i criteri adottati dal consiglio di classe nella valutazione del processo educativo, i risultati raggiunti in relazione a quanto programmato, eventuali suggerimenti sulla prosecuzione del lavoro per l'anno scolastico successivo.

Nel caso in cui l'alunno assegnatogli non sia di nuova certificazione, l'insegnante di sostegno è tenuto a leggere attentamente la documentazione presente nel fascicolo personale dell'alunno, al fine di acquisire informazioni sullo stesso e sul percorso didattico-educativo espletato nell'anno scolastico precedente. Di norma il fascicolo personale dell'alunno contiene i seguenti documenti:

- la Diagnosi Funzionale valida per l'anno scolastico corrente (D.F.);

- il Profilo Dinamico Funzionale aggiornato (P.D.F.);
- il Piano Educativo Individualizzato del precedente anno scolastico (P.E.I.);
- la relazione conclusiva delle attività svolte nel precedente anno scolastico;
- i verbali degli incontri previsti dalla Legge quadro n.104/91;
- eventuale scheda di progetto per il supporto degli educatori (assistente alla comunicazione e all'autonomia e assistente igienico sanitario) a carico dell'ente locale.

Si consiglia vivamente pertanto di:

- consultare il registro dell'anno precedente che riporta nei dettagli la programmazione individualizzata, la registrazione mensile delle attività didattiche, la descrizione delle prove di verifica, la loro valutazione e la relazione finale.
- confrontarsi con gli insegnanti che hanno già lavorato con l'alunno nei periodi scolastici trascorsi;
- richiedere un colloquio con i genitori per assumere le loro istanze e i loro bisogni;
- prendere contatti con gli specialisti dell'equipe multidisciplinare in caso di necessità.

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Al fine dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l'obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale.

La progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve, dunque, essere costruita tenendo ben presente questa priorità. Qualora, per specifiche condizioni di salute dell'alunno (di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico) o per particolari situazioni di contesto, non fosse realmente possibile la frequenza scolastica per tutto l'orario, è necessario che sia programmato un intervento educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzato al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti anche nei periodi in cui non è prevista la presenza in classe.

Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di *laboratori* che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico.

La progettazione educativa individualizzata che sulla base del caso concreto e delle sue esigenze dovrà individuare interventi equilibrati fra apprendimento e socializzazione, preferendo in linea di principio che l'apprendimento avvenga nell'ambito della classe e nel contesto del programma in essa attuato.

Una progettazione educativa che scaturisca dal principio del diritto allo studio e allo sviluppo, nella logica anche della costruzione di un progetto di vita che consente all'alunno di "avere un futuro", non può che definirsi all'interno dei Gruppi di lavoro deputati a tale fine per legge e in particolare del GLI.

Per non disattendere mai gli obiettivi dell'apprendimento e della condivisione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe.

Date le finalità della programmazione comune fra docenti curricolari e per le attività di sostegno per la definizione del Piano educativo dell'alunno con disabilità, è opportuno ricordare che la cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono essenziali per le finalità previste dalla legge. La documentazione relativa alla programmazione in parola deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato.

A questo riguardo è importante sottolineare l'importanza, in particolare nel momento del passaggio fra un grado e l'altro d'istruzione, del fascicolo individuale dell'alunno con disabilità, che dovrà essere previsto a partire dalla Scuola dell'Infanzia e comunque all'inizio del percorso di scolarizzazione, al fine di documentare il percorso formativo compiuto nell'iter scolastico.

Si precisa infine che dal punto di vista concettuale e metodologico è opportuno distinguere fra la programmazione personalizzata che caratterizza il percorso dell'alunno con disabilità nella scuola dell'obbligo e la programmazione differenziata che, nel II ciclo di istruzione, può condurre l'alunno al conseguimento dell'attestato di frequenza.

IL PROGETTO DI VITA

Il progetto di vita, parte integrante del PEI, riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità ed ha quale fine principale la realizzazione in prospettiva dell'innalzamento della qualità della vita dell'alunno con disabilità, anche attraverso la predisposizione di percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.

Il progetto di vita giacché include un intervento che va oltre il periodo scolastico, aprendo l'orizzonte di "un futuro possibile", deve essere condiviso dalla famiglia e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione. Risulta inoltre necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche attraverso l'orientamento, le possibili scelte che l'alunno intraprenderà dopo aver concluso il percorso di formazione scolastica.

LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI

Non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una corresponsabilità educativa diffusa e non si possiede una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con alunni con disabilità. I Consigli di classe si adopereranno pertanto al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. Tutto ciò implica lavorare su tre direzioni:

Il clima della classe. Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l'intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.

Le strategie didattiche e gli strumenti. La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

L'apprendimento-insegnamento. Un sistema inclusivo considera l'alunno protagonista dell'apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita,

pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla metodologia dell’apprendimento cooperativo.



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

La **valutazione degli apprendimenti** va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.

Gli alunni disabili sono valutati in riferimento al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base dei documenti previsti dalla legge n. 104/92, così come modificata dal decreto legislativo n. 66/2017 (ossia del Profilo di funzionamento e del PEI).

Nell’ambito della valutazione, i docenti perseguono l'integrazione scolastica dell’allievo, ossia lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (D. Lgs. n.297/94).

Documentazione delle attività didattiche

I **registri** personali degli insegnanti devono riportare le valutazioni concernenti i progressi registrati nei processi di apprendimento con riferimento al conseguimento degli obiettivi educativi e formativi descritti nel PEI, con precisi riferimenti alla tipologia delle prove sostenute e le eventuali osservazioni, gli interventi con piccoli gruppi di lavoro o attività individualizzate. Per gli alunni che parteciperanno ad eventuali laboratori per l’integrazione sarà opportuno registrare osservazioni valutazioni ed eventuali “performance” dell’alunno.

A tal proposito ai docenti di sostegno è richiesta la partecipazione attiva nella stesura e realizzazione di progetti d’integrazione, oltre la disponibilità e flessibilità nell’orario di servizio per permettere all’alunno certificato di usufruire di tutte le esperienze potenzialmente favorevoli alla crescita delle sue aree di sviluppo (ad esempio visite guidate, viaggi di istruzione, progetti extracurricolari ecc).

Prove Invalsi

Gli alunni disabili partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, avvalendosi di adeguate misure compensative o dispensative, secondo quanto previsto dai docenti contitolari di classe o dal consiglio di classe. Docenti contitolari e consiglio di classe possono inoltre stabilire, secondo le necessità dell’alunno, un adattamento della prova medesima ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova.

Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico

personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. **Gli studenti con disabilità** sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 62/2017. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità'.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità', per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità' il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente

Prove INVALSI

8. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

9. **Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA)**, certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 62/2017, sulla base del piano didattico personalizzato.

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita

considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Prove INVALSI

Gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e differenziazione delle prove. Nell'art.9 del d. lgs 62/2017 si prevede che la certificazione delle competenze dell'alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato.

STESURA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'insegnante di sostegno è co-responsabile della tenuta e cura della documentazione specifica degli alunni certificati che ha in carico (PEI, PDF, Relazione Finale, Verbali incontri Legge Quadro n. 104/92). Si ricorda che tale documentazione deve essere condivisa con gli insegnanti curricolari e quando richiesto (PEI e PDF) con gli specialisti dell'equipe multidisciplinare cui fanno parte rappresentanti degli EE.LL. e dell'ASP oltre che la famiglia. Per redigere la documentazione si utilizzano i modelli predisposti e disponibili sul sito dell'Istituto all'indirizzo <http://www.iissarena.gov.it/>.

PEI (Piano Educativo Individualizzato)

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe. Partecipano alla sua stesura i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l'alunno disabile. Nell'ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell'Unità di valutazione multidisciplinare.

Il PEI:

- è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia;
- tiene conto della certificazione di disabilità, della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale;
- è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona;
- è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell'anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell'istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l'inclusione dell'alunno disabile.

Quanto ai contenuti, il PEI:

- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell'interazione; dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- assicura la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Nel 2001, l'Assemblea Mondiale della Sanità dell'OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (*International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF*), raccomandandone l'uso negli Stati parti. L'ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista "sanitario", ma promuovendone un approccio globale, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. Fondamentale, dunque, la capacità di tale classificatore di descrivere tanto le capacità possedute quanto le performance possibili intervenendo sui fattori contestuali. Nella prospettiva dell'ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è determinata dall'interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite *fattori contestuali*) in cui essa vive. Il modello introdotto dall'ICF, bio-psico-sociale, prende dunque in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la condizione di salute e il suo contesto, pervenendo così ad una definizione di "disabilità" come ad "una condizione di salute in un ambiente sfavorevole". Nel modello citato assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere qualificati come "barriera", qualora ostacolano l'attività e la partecipazione della persona, o "facilitatori", nel caso in cui, invece, favoriscano tali attività e partecipazione. L'ICF sta penetrando nelle pratiche di diagnosi condotte dalle AA.SS.LL., che sulla base di esso elaborano la Diagnosi Funzionale. E' dunque opportuno che il personale scolastico coinvolto nel processo di integrazione sia a conoscenza del modello in questione e che si diffonda sempre più un approccio culturale all'integrazione che tenga conto del nuovo orientamento volto a considerare la disabilità interconnessa ai fattori contestuali.

PDF (Profilo Dinamico Funzionale)

Il PDF va redatto dall'equipe multidisciplinare in caso di nuova certificazione e, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, aggiornato:

- Alla fine della scuola materna
- Alla fine della scuola primaria
- Alla fine della scuola secondaria di primo grado
- Alla fine del secondo e quarto anno della scuola secondaria di secondo grado

Inoltre, in via orientativa, alla fine del secondo e quarto anno della scuola primaria e alla fine del secondo anno della scuola secondaria di primo grado, è possibile tracciare un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni (comma 4 dell'art. 4 del DPR 24 febbraio 1994).

La relazione finale

Per gli alunni del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per quelli del quinto anno della scuola secondaria di secondo grado che devono sostenere gli esami conclusivi dei rispettivi cicli di istruzione dovranno essere indicati i criteri individualizzati per l'espletamento delle prove d'esame.

- Nelle prove scritte specificare in sintesi quale tipo di prova dovrà sostenere l'alunno/a
- Nel colloquio specificare in modo chiaro con quali modalità avverrà la prova orale e quali eventuali ausili utilizzerà l'alunno/a
- Più in generale, le metodologie didattiche attuate ed il tipo di assistenza richiesto

LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA

Tutte le componenti scolastiche partecipano al processo di integrazione, il cui obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle competenze dell'alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nonché nella socializzazione, obiettivi raggiungibili attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal P.E.I. In assenza di tale collaborazione e coordinamento, verrebbe a mancare il corretto esercizio della discrezionalità che nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, dovrà essere esercitata tenendo debitamente conto dei principi inerenti le previsioni di legge concernenti gli alunni con disabilità.

Per la realizzazione operativa delle attività concernenti l'inclusione/integrazione scolastica, sono individuate una o più figure professionali di riferimento (funzione strumentale area BES, referenti specializzati su sostegno), per le iniziative di organizzazione e di cura della documentazione, delle quali tali figure sono co-responsabili e garanti.

Fra i compiti assegnati alle figure professionali di riferimento rientrano i seguenti:

- proporre al dirigente scolastico un piano annuale di aggiornamento e di formazione del personale operante a scuola (docenti, collaboratori, assistenti) al fine di sensibilizzare, informare e garantire a tutte le componenti il conseguimento di competenze e indispensabili "strumenti" operativo-concettuali (per intervenire sul contesto e modificarlo);
- presentare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione;

- supportare il dirigente scolastico nel coordinamento delle azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno, ecc;
- supportare i singoli Consigli di classe/interclasse e team pedagogici affinché promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, collaborino alla stesura del PEI.;
- coinvolgere attivamente le famiglie affinché sia garantita la loro partecipazione durante l'elaborazione del PEI;
- curare il raccordo con le diverse realtà territoriali (EE.LL., enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, ecc.) anche nella prospettiva di attuare percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- curare l'attivazione di specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella *presa in carico* del soggetto da parte delle organizzazioni facenti parte del percorso post-scolastico prescelto;
- segnalare al dirigente scolastico eventuali barriere architettoniche e/o senso-percettive al fine di attuare le iniziative necessarie per la loro rimozione.

PERSONALE ATA E ASSISTENZA DI BASE

In merito alle funzioni e al ruolo nel processo di integrazione rappresentato dall'assistenza di base, si rimanda alla nota del MIUR Prot. n. 339 del 30 novembre 2001, ove si indicavano chiaramente finalità dell'assistenza di base, le competenze delle istituzioni scolastiche e delle ASL.

Si ritiene utile ricordare che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di tutta la scuola, la quale deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

RUOLO DELL'ASSISTENTE EDUCATORE

L'assistente educatore non deve più essere considerato esclusivo elargitore di assistenza per i bisogni fisici del soggetto disabile, bensì deve:

- collaborare, per quanto di sua competenza, con i docenti di sostegno nella fase di attuazione e di verifica del percorso di vita dell'allievo
- seguire le attività educative dentro la scuola e sul territorio di residenza dell'allievo
- essere presente agli incontri di verifica con gli operatori sanitari
- accompagnare l'allievo ad eventuali uscite sul territorio progettate nel percorso individualizzato o a tirocini esterni per l'orientamento lavorativo
- mediare all'interno del gruppo classe per potenziare le relazioni fra pari

INDICAZIONI PER GLI INCONTRI CON L'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE (LQ 104/92)

La Funzione Strumentale/referente con funzione di coordinamento dell'area dei BES, già inserita di diritto nel GLI, provvederà a prendere contatti con gli specialisti di riferimento (equipe multidisciplinare) e a fissare gli incontri. Di norma sono calendarizzati due incontri per ciascun anno scolastico. In caso di necessità sarà comunque possibile fare richiesta di ulteriori incontri con gli specialisti di riferimento degli alunni certificati.

Agli incontri partecipano oltre ai docenti di sostegno, il team pedagogico (per scuola primaria) e gli insegnanti del Consiglio di Classe (per la scuola secondaria), gli assistenti educatori. Anche i genitori dell'alunno certificato partecipano ai lavori.

La Funzione Strumentale/referente raggrupperà tutti i casi seguiti dal singolo specialista e organizzerà il calendario orario degli incontri della giornata/e facendo attenzione ad evitare sovrapposizioni orarie tra docenti e specialisti.

Per gli alunni seguiti da specialisti privati sarà cura del docente di sostegno fissare un appuntamento che dovrà essere comunicato alla Funzione Strumentale/referente e alla Dirigenza.

Tutti gli incontri dovranno essere verbalizzati a cura del docente di sostegno e del coordinatore di classe/team e conservati agli atti della scuola oltre che consegnati in copia alla Funzione Strumentale/referente e al dirigente scolastico secondo le modalità operative stabilite dalla dirigenza.

Per gli alunni in uscita dal ciclo scolastico sarà compito dell'insegnante di sostegno e dell'intero consiglio di classe/team concordare con famiglia e l'equipe multidisciplinare percorsi di orientamento relativi ai possibili percorsi scolastici, formativi o lavorativi esperibili (Orientamento).

LA COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. **Infatti ai sensi dell'art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche.** Inoltre, una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni, dall'istituzione del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, previsto dal D.P.R. 567/96, al rilievo posto dalla Legge di riforma n. 53/2003, Art. 1, alla collaborazione fra scuola e famiglia.

E' allora necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con disabilità. La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.

Anche per tali motivi, la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Per opportune finalità informative, risulta fondamentale il ricorso al fascicolo personale dell'alunno con disabilità, la cui assenza può incidere negativamente tanto sul diritto di informazione della famiglia quanto sul più generale processo di integrazione.

LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS 66/2017

Il decreto detta nuove norme in materia di inclusione degli studenti disabili certificati, promuovendo la partecipazione della famiglia e delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Vediamo quali sono le principali novità che interessano principalmente le istituzioni scolastiche e i docenti.

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

Tra le principali novità, introdotte dalla riforma, vi è **l'introduzione, nel processo di valutazione delle istituzioni scolastiche, di quello che viene definito "livello di inclusività"**.

Ogni scuola dovrà predisporre, nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), un **Piano specifico per l'inclusione (PAI) per il quale vengono definiti modalità e contenuti e che, per la prima volta, rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione; il Piano per l'inclusione è parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).**

Nella valutazione della **qualità dell'inclusione scolastica un ruolo determinante spetta all'INVALSI**, che ha l'importante compito di **definire gli indicatori per la valutazione sulla base dei seguenti criteri:**

- a. livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica (PAI);
- b. realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
- c. livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d. realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
- e. utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f. grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Gli indicatori utilizzati per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica di ogni scuola, sono definiti, quindi, dall'INVALSI in collaborazione con l'Osservatorio per l'inclusione scolastica istituito dal decreto.

Il Collegio docenti e le commissioni in cui esso è articolato sono pertanto chiamate ad elaborare il PAI nel rispetto dei criteri sopra esposti.

Profilo di funzionamento

Il profilo di funzionamento (PF) sostituisce ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Esso è redatto dopo l'accertamento della disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF).

L'iter per la redazione del PF parte con l'invio **all'unità di valutazione multidisciplinare**, da parte dei genitori, della certificazione di disabilità. Il PF, dunque, è redatto dalla predetta **unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994**, composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Alla redazione del PF collaborano i genitori del bambino/alunno/studente e un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata dal soggetto interessato.

Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico alla redazione del PEI. Il profilo definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; evidenziamo che tali competenze non erano in precedenza riconosciute alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale. **Il nuovo documento va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia. Può essere, inoltre, aggiornato in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona disabile.**

Criteri, contenuti e modalità di redazione del PF saranno definiti in apposite Linee Guida, da adottare tramite un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Miur, con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto deve essere adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs 66/2017.

Il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019. Alla medesima data entreranno in vigore le disposizioni relative alla composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità.

Richiesta ore di sostegno

La richiesta delle ore di sostegno (quindi dell'organico) è attualmente avanzata direttamente dalla scuola all'USR/ATP di competenza, sulla base della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato.

All'entrata in vigore delle nuove disposizioni, non sarà più la scuola ad avanzare la richiesta delle ore di sostegno, ma un nuovo organo istituito dal medesimo decreto: il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT).

Il GIT è composto da: un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede; tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; un docente per il secondo ciclo di istruzione. Detti componenti sono nominati dall'USR competente per territorio.

Come suddetto, il GIT è il nuovo organo (tecnico) cui spetta il compito di avanzare la richiesta delle ore di sostegno da assegnare a ciascuna istituzione scolastica per gli allievi disabili, secondo la procedura di seguito descritta:

1. il dirigente scolastico, sentito il GLI (Gruppo di lavoro di Istituto) e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;
2. il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento (il Profilo di funzionamento sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico-funzionale), dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;

3. l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2019.

Gruppi per l'inclusione scolastica

I gruppi per l'inclusione scolastica sono:

1. il GLIR, a livello regionale;
2. il GIT, a livello di ambito territoriale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;
3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica.

Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)

I gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

Il GLIR svolge i seguenti compiti:

- a. consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b. supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- c. supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto dall'USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri saranno individuati tramite un apposito decreto del Miur che ne definirà anche l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l'assegnazione di altre funzioni per il supporto all'inclusione.

Il GLIR è istituito dal 1° settembre 2017.

Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)

I gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale, per cui in ciascuna provincia ci saranno tanti GIT quanti sono gli ambiti in cui è suddivisa la provincia stessa.

Il GIT è composto da:

- a. un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede;
- b. tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale;
- c. due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione;
- d. un docente per il secondo ciclo di istruzione.

I suddetti componenti sono nominati dall'USR competente per territorio.

Il principale compito del GIT è la formulazione della proposta (all'USR) delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola, sulla base delle proposte ricevute dai dirigenti scolastici delle singole scuole dell'ambito di competenza.

Il GIT, inoltre, può svolgere compiti di consultazione e programmazione delle attività, coordinandosi con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio. In tal caso, è integrato da:

- a. associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- b. enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Il GIT è istituito dal 1° gennaio 2019.

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

I gruppi di lavoro per l'inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.

Il GLI è composto da:

- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- specialisti dell'Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Anche il personale ATA può eventualmente far parte del GLI.

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.

Il GLI ha il compito di:

- supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione;
- supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Il Collegio dei Docenti per la elaborazione e definizione del Piano per l'inclusione si avvarrà pertanto del GLI e della collaborazione di studenti, genitori e associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio.

Il GLI è chiamato a collaborare con le istituzioni pubbliche e private del territorio per la attuazione del Piano di inclusione e a supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

Permangono in quanto non abrogate le disposizioni di legge che regolano il funzionamento degli altri gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, GLH d'Istituto e operativi, che ricoprono ruoli diversi e complementari rispetto al GLI.

Le nuove disposizioni, relative al GLI, entrano in vigore dal 1° settembre 2017.

Un supporto ai sopra descritti gruppi sarà fornito, ai fini della promozione della ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione, da "Scuole Polo" da individuare secondo precise modalità di riconoscimento, che saranno indicate dal Miur.

Progetto Individuale, Piano Educativo Individualizzato e Piano per l'Inclusione

Il *Progetto Individuale*, il *Piano Educativo Individualizzato* e il *Piano per l'Inclusione* costituiscono i documenti di progettazione, dell'inclusione scolastica degli allievi con disabilità. I predetti documenti hanno subito delle modifiche in relazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.lgs.n. 66/2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione di quanto dettato dalla legge n. 107/2015.

Progetto Individuale

Il Progetto individuale è previsto, com'è noto, dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 328/2000. Il Progetto è redatto, su richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento. Ricordiamo che quest'ultimo sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi Funzionale e il Profilo dinamico-funzionale.

Nell'ambito della redazione del Progetto, i genitori collaborano con l'Ente locale.

Il **Progetto Individuale**, come leggiamo nel succitato art. 14 della legge n. 328/2000 come modificato dal decreto, comprende:

- a. il Profilo di Funzionamento;
- b. le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;
- c. il Piano Educativo Individualizzato a cura delle scuole;
- d. i servizi alla persona cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale;
- e. le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- f. le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Le nuove disposizioni, di cui sopra, entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.

Piano Educativo Individualizzato

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe.

Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l'alunno disabile.

Nell'ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell'Unità di valutazione multidisciplinare.

Il PEI:

- è redatto all'inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia;
- tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona;
- è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell'anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche.

Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti dell'istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l'inclusione dell'alunno disabile.

Quanto ai contenuti, il PEI:

- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell'interazione; dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;

- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Le nuove disposizioni di cui sopra si applicano a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

Piano per l'inclusione

Il Piano per l'inclusione è elaborato dal Collegio Docenti nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa nel rispetto dei criteri che costituiscono il presupposto per la definizione degli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica ad opera dell'INVALSI.

Il Piano definisce le modalità:

- di utilizzo coordinato delle risorse disponibili;
- per il superamento delle barriere;
- per l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento;
- per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

L'attuazione del Piano per l'inclusione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Formazione docenti e ATA

Il Collegio Docenti, ai sensi del decreto n. 66/2017, nell'ambito della definizione del Piano di formazione di Istituto inserito nel PTOF, individua le priorità formative per l'inclusione e la disabilità, rivolte in particolare ai docenti delle classi in cui sono presenti alunni disabili.

Tali priorità formative sono adottate in coerenza con il Piano nazionale per la formazione dei docenti nel triennio 2016-2019 - che discende dal comma 124 della legge n. 107/2015 - che garantisce infatti tutte le necessarie attività formative in materia.

Per le caratteristiche delle azioni formative che possono essere attivate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete (vedi i Piani di formazione di Ambito, che rispondono alle esigenze formative delle scuole facenti parte della Rete di Ambito), in materia di disabilità e inclusione, si rimanda alle indicazioni del Piano nazionale per la formazione dei docenti.

Il Piano con riferimento alla priorità "Inclusione e Disabilità" indica, infatti, le attività formative da far svolgere ai diversi soggetti che partecipano al processo di inclusione dell'allievo disabile: tale formazione dovrà essere rivolta a tutti i docenti e non solo agli specialisti, in modo che l'inclusione diventi una "modalità quotidiana di gestione delle classi" e non sia delegata al solo docente di sostegno.

Le azioni formative, a livello di singola scuola, sono proposte collegialmente dal consiglio di classe o dall'intero team docente in tutte quelle classi che accolgono alunni con disabilità o altre difficoltà/disturbi di apprendimento e dovranno essere accolte dal Collegio dei Docenti nel Piano di formazione d'Istituto.

Le attività di formazione, realizzate invece dalle scuole polo per l'inclusione, sono frutto della programmazione territoriale e del lavoro in rete svolto dalle istituzioni scolastiche. Le attività

formative, sia a livello di scuola singola che di rete, devono vertere su specifici contenuti, indicati dal Piano e definiti “contenuti chiave”, cui si rimanda.

Le azioni formative sono rivolte a:

- referenti di istituto per il coordinamento delle azioni di integrazione nei piani inclusivi di scuola;
- docenti di sostegno (nel triennio va assicurato un modulo specifico di approfondimento per tipologie di disabilità);
- docenti curricolari (team e consigli di classe) per migliorare la programmazione di classe in presenza di allievi con disabilità, disturbi e difficoltà di apprendimento;
- figure di supporto (mediatori, assistenti per la comunicazione, educatori, personale di collaborazione) per migliorare le capacità di progettazione integrata;
- dirigenti scolastici;
- personale ATA.

Nella seguente tabella sono indicati sinteticamente i possibili percorsi formativi, i relativi destinatari e la relativa tempistica:

Target	Azioni formative	Soggetti da coinvolgere	Quando
Figure di coordinamento	Formazione di almeno due docenti per ciascuna Istituzione scolastica per azioni di coordinamento sull'inclusione	17.000	A partire dal 2017
Dirigenti scolastici	Formazione su inclusione scolastica	7.000	A partire dal 2017
Personale ATA	Formazione di almeno 2 figure per istituzione scolastica (1 amministrativo e 5 collaboratori scolastici)	55.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Didattica inclusiva, anche con l'uso delle tecnologie digitali	58.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Formazione su competenze psicopedagogiche di supporto alla progettazione per coordinamento territoriale (referenti di ambito)	1.000	A partire dal 2017
Docenti di ogni ordine e grado di scuola	Formazione su nuove tecnologie per la disabilità per coordinamento territoriale (referenti di ambito)	1.000	A partire dal 2017
Docenti di sostegno	Formazione su specifiche disabilità	16.500	A partire dal 2017

Come si legge nella tabella e come indicato nell'articolo 13 comma 3 del decreto n. 66/2017, la formazione relativa all'inclusione e alla disabilità è rivolta anche al personale ATA, al fine di sviluppare, in coerenza con il profilo professionale, competenze organizzative, educativo-relazionali e sull'assistenza di base.

Continuità didattica

La continuità educativo-didattica secondo quanto dettato dal decreto non è legata al solo docente di sostegno ma a tutto il personale scolastico che si relaziona con l'allievo/a disabile ed è frutto dell'azione progettuale della scuola.

Le misure indicate nel decreto riguardano sia il personale docente della scuola nel suo insieme che i docenti di sostegno non di ruolo.

Per garantire l'attuazione del Piano di inclusione **“il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione ...”**. Ai docenti di sostegno precari è possibile rinnovare, su richiesta della famiglia, l'incarico di sostegno per l'anno scolastico successivo. Il rinnovo dell'incarico al docente precario specializzato è possibile solo in seguito alla valutazione, da parte del dirigente scolastico, dell'interesse dell'alunno disabile e dell'eventuale richiesta della famiglia. La proposta di rinnovo, inoltre, può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell'avvio delle lezioni.

Il rinnovo dell'incarico a tempo determinato, infine, può essere effettuato nei limiti indicati dall'articolo 1 comma 131 della legge n. 107/2015, secondo cui i contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili stipulati con personale docente e ATA non possono superare i 36 mesi di servizio anche non continuativi, a partire dal 1° settembre 2016. Ciò significa che, se il docente a cui rinnovare l'incarico, ha già svolto 36 mesi di servizio su posto vacante o li supera con il nuovo contratto, non può essere riconfermato.

Le modalità attuative relative alla conferma del docente a tempo determinato sono definite con un apposito decreto Miur, anche apportando modifiche al Regolamento sulle supplenze (DM 131/2007).

Scuole Polo per l'Inclusione

Il D.lgs n. 66/2017, art. 9, co. 2. Istituisce le "Scuole polo per l'inclusione" con il compito di svolgere *"azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione"*.

Il nostro istituto individuato come scuola Polo per l'inclusione – Ambito n. 3 della provincia di Agrigento – in coerenza con le previsioni del D.Lgs n.66/2017 persegue le seguenti Linee di azione per il corrente a.s. 2018/19:

1. Individuazione e diffusione di modelli didattici e organizzativi ritenuti efficaci per l'inclusione (format condivisi per l'inclusione, attrezzature tecniche, metodologie e sussidi per la didattica speciale, strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni, modelli didattici in linea con le indicazioni dell'index for inclusion...);
2. Progettazione di percorsi di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa per la personalizzazione, individualizzazione e diffusione dei processi educativi;
3. Rilevazione dei bisogni e attività di informazione/formazione sia nei confronti del personale scolastico e degli stakeholder;
4. Valorizzazione delle professionalità nella rete di Ambito attraverso la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento dell'offerta formativa in un'ottica d'inclusività;
5. Supporto alle sperimentazioni metodologiche, didattiche e organizzative promosse dal MIUR (*Progetto pilota dell'USR Sicilia a.s. 2018/2019 “La corresponsabilità educativa Scuola – Famiglia come risorsa per la realizzazione dei Progetti di vita delle studentesse e degli studenti con disabilità”*);

6. Realizzazione di un sito web tematico per la comunicazione interne ed esterna e l'erogazione di servizi online rivolti al territorio;
7. Consulenza e supporto nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di orientamento scolastico e professionale;
8. istituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione tra docenti e/o con personale di altre amministrazioni (sanità, sociale ...);

finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa al servizio del territorio e per il potenziamento dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Decorrenze

Il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019. Alla medesima data entreranno in vigore le disposizioni relative alla composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità, al Progetto Individuale e alla richiesta delle ore di sostegno.

Il GLI e il GLIR sono in vigore dal 1° settembre 2017, mentre il GIT lo sarà dal primo settembre 2019. Le disposizioni relative al Progetto Individuale e al PEI si applicheranno a partire dal primo gennaio 2019 (quindi per le modalità di elaborazione del PEI dal primo settembre 2019).

Le disposizioni illustrate nel paragrafo relativo alla continuità didattica sono entrate in vigore alla medesima data di entrata in vigore del decreto ossia dal 31 maggio 2017, fermo restando l'emanazione del decreto che disciplina l'eventuale conferma dei docenti a tempo determinato. L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla specializzazione dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria è stabilita dal decreto Miur di cui sopra.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Nei diversi plessi dell'Istituto l'orario delle lezioni dovrà essere configurato in modo tale da garantire continuità nell'erogazione del servizio e pertanto i cosiddetti giorni liberi dalle lezioni del personale specializzato dovranno essere distribuiti in modo equilibrato affinché non vi siano giornate carenti di personale.

Eventuali variazioni dell'orario di servizio compresi cambi con colleghi o educatori vanno preventivamente richiesti al dirigente o persona dallo stesso delegata (fiduciari di plesso) e comunicati al responsabile del sostegno.

Per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di secondo grado per i quali sono previste attività di orientamento in ingresso, le stesse vanno concordate con la famiglia e le figure professionali di riferimento. Eventuali incontri con lo staff pedagogico dell'Istituto di istruzione secondaria di primo grado di provenienza saranno effettuati, di norma, insieme all'alunno già a partire dal secondo quadrimestre dell'anno scolastico precedente. Gli insegnanti coinvolti dovranno effettuare tale attività all'interno del loro orario evitando possibilmente variazioni sostanziali dello stesso.

Sono incentivate forme di consultazione obbligatorie fra gli insegnanti della classe frequentata dall'alunno con disabilità e le figure di riferimento per l'integrazione delle scuole coinvolte, al fine di consentire continuità operativa e la migliore applicazione delle esperienze già maturate nella relazione educativo-didattica e nelle prassi di integrazione con l'alunno con disabilità.

L'alunno certificato è assente

Come richiamato in premessa, in caso di assenza dell'alunno con disabilità, l'insegnante di sostegno è tenuto a rimanere in classe con l'insegnante curricolare e collaborare affiancando quei casi di disagio che rendono difficile lo svolgimento della lezione. In ogni caso ciascun insegnante di sostegno dovrà comunicare l'eventuale assenza dell'alunno con certificazione al responsabile di plesso affinché questi possa valutare se sussistono le condizioni per utilizzare il docente su altri alunni certificati gravi momentaneamente scoperti.

Il docente curricolare di classe o altri docenti del plesso sono assenti

La nota prot. n. AOODGPER 9839 dell'8.11.2010 del MIUR chiarisce che non può farsi ricorso alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.

Nel caso sia assente il docente della classe nell'ora della contitolarità, il docente di sostegno è individuato prioritariamente per la sostituzione, a patto che ciò non arrechi danno e sia compatibile alla situazione dell'alunno disabile e della classe (ad esempio alunno disabile i cui bisogni non consentono al docente di dedicarsi all'intera classe). Se ad assentarsi è il docente di sostegno su alunno con grave disabilità, la copertura oraria dell'alunno ha la priorità e deve essere garantita dagli insegnanti in servizio e disponibili in quella giornata.

Il Dirigente Scolastico

Calogero De Gregorio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93